

DETERMINAZIONE N° 105 DEL 13/12/2016

OGGETTO: *Verifiche quinquennali, Legge n. 298/1974: presa d'atto dimostrazione requisiti per proseguimento validità Licenze di trasporto in Conto Proprio - Comunicazione prot. n. 456 del 02/12/2016 (Ditta Pinna Mauro, Villacidro)*

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 112/1998 in materia di "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed EE.LL. in attuazione del Capo I della legge n. 59/1997", ha previsto il trasferimento di nuove competenze alle Province;
- con propria Legge n. 9/2006, la R.A.S. ha ribadito i contenuti del suddetto Decreto legislativo, confermando il trasferimento alle Province delle competenze in materia di "rilascio delle licenze per il trasporto di cose in conto proprio";

Visti:

- la Legge n. 298/1974 che disciplina il rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia di autotrasporti di cose;
- il D.P.R. n. 783/1977 con il quale sono state introdotte ulteriori norme di esecuzione della predetta Legge;

Rilevato che:

- a seguito del predetto conferimento di competenze, con Determinazioni dirigenziali A.T. n. 209 del 22/09/2011, si era a suo tempo provveduto al rilascio dei provvedimenti di licenza di trasporto di seguito indicati a favore della ditta Pinna Mauro (p.IVA 03308280928) avente sede legale in Villacidro, previa iscrizione della stessa al n. VS/9800542/G dell'Elenco per l'autotrasporto di cose in conto proprio:

N. Licenza	Tipologia licenza	Data rilascio	Telaio veicolo
19/2011/CP	DEFINITIVA	27/09/2011	ZCFA80A0002283126

Considerato che:

- ai sensi del vigente Regolamento provinciale in materia, su segnalazione o comunque allo scadere di ogni quinquennio dal rilascio della prima licenza per il trasporto di cose in conto proprio, l'Ente provvede a verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali, a suo tempo, le licenze medesime sono state rilasciate alle imprese, dando eventualmente corso al procedimento di revoca laddove venga constatato il venir meno dei requisiti medesimi;

- per le verifiche suindicate, l'Ente, con nota prot. n. 10356 del 28/09/2016, ha invitato la ditta Pinna Mauro a dare dimostrazione della permanenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia;

Vista:

- altresì la nota prot. n. 11843 del 11/11/2016 con la quale, decorsi infruttuosamente i termini indicati nella nota di cui al punto precedente, l'Ente, nel rispetto dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della Legge n. 241/1990, provvedeva a comunicare l'avvio delle procedure di revoca del provvedimento di licenza a suo tempo rilasciato a favore dell'impresa interessata;

Dato atto che:

- in riscontro alle succitate comunicazioni dell'Ente, con comunicazione prot. n. 456 del 02/12/2016, l'impresa ha provveduto, per il tramite dell'Agenzia di consulenza automobilistica delegata (PUBLIDEA di Sanluri), a depositare la richiesta documentazione attestante la permanenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi;

Considerato che:

- si è altresì provveduto ad acquisire apposita dichiarazione resa dai soggetti che, nell'ambito dell'impresa, vi sono tenuti per legge, attestante l'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

Ritenuto:

- per quanto fin qui esposto, di dover prendere atto, fino a successiva ulteriore verifica, del proseguimento della validità dei provvedimenti di Licenza n. 19/2011/CP del 27/09/2011, per l'impiego, nel rispetto della vigente normativa settoriale, del veicolo ad essa collegato;

Dato atto che:

- il responsabile dell'istruttoria del procedimento è il dr. Riccardo Orani;
- il responsabile del procedimento è il Dirigente, Ing. Fulvio Bordignon;

Attestato che:

- nell'adozione del presente provvedimento, da parte dei suindicati responsabile dell'istruttoria e responsabile del procedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9 - lett. e) della legge n. 190/2012;

Visto:

- il Decreto n. 5 del 25.07.2016, con il quale l'Amministratore Straordinario ha affidato al sottoscritto la dirigenza dell'Area Lavori Pubblici;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

DETERMINA

1. Di prendere atto, ai sensi della normativa vigente in materia, del proseguimento della validità del titolo autorizzatorio di seguito indicato, a suo tempo rilasciato a favore della ditta Pinna Mauro (p.IVA 03308280928) avente sede legale in Villacidro, iscritta al n. VS/9800542/G dell'Elenco per l'autotrasporto di cose in conto proprio:

N. Licenza	Tipologia licenza	Data rilascio	Telaio veicolo
19/2011/CP	DEFINITIVA	27/09/2011	ZCFA80A0002283126

2. Di subordinare la permanenza della validità del predetto titolo agli esiti di regolarità delle ulteriori eventuali verifiche che potranno essere condotte con le modalità e i tempi indicati dalla vigente normativa settoriale;
3. Di prendere atto che la presente determinazione non ha implicazioni di carattere contabile;
4. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dell'Ente e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati:

-

Il Dirigente
Ing. Fulvio Bordignon